

FISCALITÀ DI CONFINE**AGENZIA DELLE DOGANE**

E-commerce, più snello l'iter per il rientro dei resi in esenzione dal dazio

Semplificate le operazioni di rientro della merce in esenzione dal dazio per i beni reimportati in Italia e precedentemente esportati mediante piattaforme e-commerce. L'agenzia delle Dogane introduce una nuova autorizzazione per contemperare le esigenze degli operatori del mercato web e la tutela delle risorse erariali, consentendo lo snellimento delle operazioni per tutte quelle spedizioni che, rifiutate a destino, devono essere reintrodotte nel territorio doganale Ue. Il tema è sentito per le ipotesi di e-commerce che soffrono di una percentuale di reso elevatissima, specialmente – ma non solo – per le cessioni B2C.

Sul piano normativo, i beni esportati dalla Ue possono rientrarvi solo scontando la fiscalità di confine piena, ossia il dazio e l'Iva. A norma dell'articolo 203 del Codice doganale Ue i beni che tornano nel territorio doganale entro i 3 anni dall'operazione di esportazione e che sono mantenuti nello stesso stato originario possono essere esentati dal dazio.

Per alcuni operatori l'autorizzazione non sarà più per collo ma globale e con controlli ridotti

Questa procedura (impropriamente) detta «franchigia» è di norma soggetta ad autorizzazione e, per prassi, a controllo puntuale. È evidente, però, che un'autorizzazione e un controllo su ogni bene in rientro è oggettivamente impossibile, soprattutto nell'e-commerce. Per questo, già sollecitata da tempo, l'Agenzia introduce ora un regime di "easy free back", consentendo a particolari operatori di avere una autorizzazione alla reimportazione di tipo globale (e non collo per collo), con controlli ridotti (e non su ogni collo).

Questo beneficio, almeno per ora, è riservato ai soggetti che effettuano frequenti operazioni di reintroduzione nel territorio nazionale di merci esportate «a seguito di transazioni commerciali svolte su piattaforme telematizzate». Inoltre, le operazioni di reso devono essere – si suppone in media sull'anno solare – almeno 100 al mese.

Viene poi richiesta identità tra il soggetto che esporta e quello che reimporta la merce, eventualità questa di fatto non richiesta dalla norma doganale e, invece, pretesa dalla disciplina Iva per rendere l'operazione non imponibile.

Ancora, tra i requisiti per l'accesso al beneficio rientra l'affidabilità soggettiva dell'operatore e la certezza di garantire la tracciabilità del singolo prodotto mediante codice univoco identificativo. Su quest'ultimo elemento si gioca la partita in sede di rilascio dell'autorizzazione, dovendo l'impresa garantire il monitoraggio costante del bene.

Il tema della tracciabilità si intreccia, poi, con quello dei controlli, che l'Agenzia dispone vengano «effettuati prevalentemente a posteriori, anche presso il soggetto autorizzato, mediante verifiche periodiche trimestrali». La questione è delicata perché occorre garantire le esigenze erariali con la necessaria fluidità dei traffici in ipotesi dove, ad esempio, un bene a controllo sia stivato su un mezzo che trasporta anche centinaia di altri beni, impossibili da fermare se non in via del tutto eccezionale. Si auspica che l'approccio di controllo si basi su un moderno sistema di *post clearance audit*, che limita i controlli in linea soprattutto per i soggetti costantemente monitorati su base semestrale e qualificati come operatori di particolare affidabilità.

—Ettore Sbandi

Norme & Tributi

Aumenti di capitale: il bonus attende certezze dal Fisco

5 OTTOBRE: SCOPRI GLI MBA DI SGA BOCCONI

Un MBA (Master in Business Administration) è un titolo di studio che prepara gli studenti a lavorare in aziende e organizzazioni. Gli MBA di SGA Bocconi sono riconosciuti a livello internazionale e offrono ai laureati un'ampia gamma di opportunità lavorative. Per saperne di più sui vantaggi e sui requisiti di ammissione, visitate il sito www.bocconi.it.

